

N. R.G. 5005/2021



**TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA**  
**SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORDATARIE**

Il Giudice,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 10.2.2022;

letto il ricorso promosso da DE MEO GIUSEPPE E LUCESOLI LAURA ai sensi della legge 3/2012 e successive modifiche (procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento);

rilevato che, stante la connessione derivante dal rapporto di coniugio e dall'origine comune del sovraindebitamento, le domande possono essere trattate unitariamente ex art. 7bis l. 3/2012, introdotto dalla legge 176/2020, tenendo separate le masse attive e passive;

rilevato che i ricorrenti hanno proposto un piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 7 della legge 3/2012;

letta la relazione particolareggiata depositata dai professionisti delegati dall'Organismo di Composizione della Crisi, avv. Roberto Meconi, Simone Resca e Giuseppe Noradino, conforme alle previsioni dell'art. 9, comma 3bis, l. 3/2012, così come modificato dalla legge 176/2020 citata;

dato atto al piano sono stati allegati tutti i documenti elencati all'art. 9, l. 3/2012 e ss. modifiche (anche tenendo conto delle modifiche apportate dalla legge 176/2020 sopra citata), e precisamente: l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni dei debitori, la relazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese necessarie al sostentamento dei debitori, corredato dal certificato dello stato di famiglia;

considerato che il piano è stato depositato da soggetti consumatori non assoggettati, né assoggettabili, alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267/1942 (L. Fall.);

ritenuto che ricorra lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. a), legge 3/2012 e ss. modifiche;

rilevato che il decreto di fissazione udienza è stato comunicato a tutti i creditori;



ritenuto che il credito dei locatori sia stato correttamente qualificato come chirografo, atteso che il piano non prevede la liquidazione dei beni mobili dei ricorrenti e che – in ogni caso – non risulta che gli stessi posseggano beni mobili sui quali possa essere esercitato il privilegio di cui all'art. 2764 c.c.;

tenuto conto che, conformemente alle previsioni dell'art. 8, comma 1bis, l. 3/2012 e ss. modifiche, le proposte dei ricorrenti prevedendo la falcidia e la ristrutturazione anche dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e del trattamento di fine rapporto;

ritenuto che debba escludersi che i consumatori abbiano colposamente determinato il sovraindebitamento, tenuto conto che l'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte è dipeso originariamente dalla necessità di aiutare la figlia a seguito dello stato di disoccupazione di quest'ultima;

rilevato in ogni caso che i ricorrenti non hanno certamente determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode come indicato ora dall'art. 2bis, lett. d-ter, introdotto dalla legge 176/2020 nelle more del presente procedimento;

ritenuto quindi che ricorrano le condizioni di legge per l'omologa del piano del consumatore ex art. 12bis, comma III, l. 3/2012 e ss. modifiche;

considerato che i professionisti incaricati alla gestione della crisi dovranno risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 13 l. 3/2012;

ritenuto che sia necessario disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito del Tribunale ex art. 12bis, III comma, l. 3/2012 e ss. modifiche, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy;

visti gli artt. 7 e ss. della legge 3/2012 così come successivamente modificata;

#### **P.Q.M.**

1. omologa il piano del consumatore predisposto da DE MEO GIUSEPPE e LUCELOLI LAURA;
2. dispone lo scioglimento della cessione del quinto dello stipendio a favore di Agos S.p.A. (contratto 2.3.2018 con De Meo) e di INPS (Piccolo Prestito del 2020 con Lucesoli), con cristallizzazione del debito residuo alla data di deposito del presente provvedimento;



3. dispone che i debitori effettuino i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano e nelle successive integrazioni;
4. attribuisce ai professionisti incaricati come O.C.C. gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 l. 3/2012;
5. dispone che del presente decreto sia data pubblicità sul sito istituzionale [www.tribunale.bologna.giustizia.it](http://www.tribunale.bologna.giustizia.it), nel rispetto della normativa della GDPR Privacy.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti.

*Bologna, 14 febbraio 2022*

IL GIUDICE

*Antonella Rimondini*

